



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

“Promozione delle politiche per i minori e i giovani”

Relazione del Consigliere Lorenzo Basso

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

permettetemi di aprire questa relazione citando una frase di Italo Calvino: *“Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane.”* E’ un pensiero che rievoca l’importanza dell’educazione dei giovani e della tutela del loro diritto a crescere e completarsi. A questo difficile compito ha voluto dare il suo contributo anche la Regione Liguria con il presente disegno di legge, ora sottoposto all’attenzione di questa Assemblea legislativa, che affronta il tema della qualità del crescere, quale tratto costituente della qualità dello sviluppo di un sistema sociale evoluto e complesso come quello ligure. Su tale tema è necessario far evolvere le responsabilità istituzionali, l’integrazione tra i saperi e le professionalità, le diverse esperienze e le alleanze programmatiche tra le Istituzioni e la società civile. Soltanto con un’azione di respiro strategico e frutto di ampia condivisione si può operare al meglio per le nuove generazioni.

Privilegio di queste – come sottolinea Calvino – è una sensazione di incompletezza, condizione essenziale per passare dalla gioventù alla maturità; una situazione necessariamente dinamica e positiva, in cui la persona riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità per costruirsi il suo posto nella vita. Tuttavia sempre di più assistiamo a giovani, anagraficamente non più tali, che hanno fatto dell’incompletezza e dell’immaturità una condizione stabile e definitiva. E’ la generazione dei precari, vittime innocenti di un sistema che sta rubando loro ogni giorno di più la speranza di un futuro migliore.

E' in questo clima di insicurezza ed instabilità generale che trovano terreno fertile i fenomeni che del disagio sono sempre spia e mai causa, come il bullismo e la tossicodipendenza. La loro radice profonda va ricercata in una società che ha smesso di spingere sui giovani per stimolarne crescita e integrazione, così interrompendo lo sviluppo armonico della comunità.

Questo problema è ancor più drammatico in Liguria, la regione più vecchia d'Italia, in cui, a fronte di 100 bambini al di sotto dei 14 anni, vi sono oltre 250 residenti di età superiore ai 65 anni. In Europa questo "indice di vecchiaia" si ferma attorno alla parità mentre nella vicina Francia non raggiunge quota 90, quasi tre volte inferiore al valore della Liguria.

Di fronte a numeri così drammatici è legittimo sentirsi impotenti e forte può essere la tentazione di non contrastare un fenomeno che appare inevitabile. E' una scelta politica "facile", ma non lungimirante. Senza un progetto per la valorizzazione delle giovani generazioni ogni società appassisce.

L'alternativa è avere il coraggio di reagire, elaborando una strategia di lungo periodo che sia capace di invertire una tendenza che non è necessariamente inevitabile. Per realizzare questa strategia è necessario stringere un patto fra istituzioni, famiglie e realtà educative. Fornire una cornice normativa che stimoli e supporti questo patto è l'obiettivo cui si vuole contribuire con il disegno di legge all'esame di questa Assemblea Legislativa. Rappresenta la presa di coscienza che la sfida principale per la Liguria di oggi è quella di garantire un futuro ai liguri di domani.

"Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con veri progetti di vita." Così scrive Muriel Barbery, l'autrice de *"L'eleganza del riccio"*, recentissimo successo editoriale. Questo disegno di legge vuole riportare al centro dell'attenzione politica e della sua agenda il bambino, l'adolescente e il giovane perché il *"benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali"* è *"condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società"*, come solennemente affermato dall'art. 1 del disegno di legge.

A spingere per l'adozione di questo provvedimento è stata l'esigenza di integrare le politiche di settore e la relativa normativa, superando la frammentarietà delle disposizioni legislative vigenti e riconducendo ad un sistema organico la disciplina dei diversi istituti che interessano il mondo dei minori e dei giovani, nell'ambito di un processo di revisione di disposizioni legislative ormai datate, quali quelle in materia di servizi educativi per la prima infanzia (legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64) e di soggiorni socio-educativi e didattici (legge regionale 28 gennaio 1998, n.6).

La finalità principale del disegno di legge consiste nel perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. A tal fine, la Regione ha scelto di sostenere in primo luogo il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito del contesto familiare e ha sancito il riconoscimento alla famiglia quale risorsa sociale che, insieme e in sinergia con gli altri soggetti preposti, partecipa con pari dignità alla realizzazione degli obiettivi fissati dal presente disegno di legge, dando così attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, inteso nella sua più ampia accezione.

Le disposizioni dell'articolato si conformano ai principi generali di rispetto umano e civile, libertà e solidarietà, sussidiarietà, responsabilità e centralità della persona, quali sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e, in particolare:

- ❖ dagli articoli 2, 3, 118, ultimo comma, e dalla Parte I, Titolo II della Costituzione;
- ❖ dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- ❖ dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- ❖ dalla Convenzione sui Diritti dei Fanciulli firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dai protocolli aggiuntivi;

- ❖ dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- ❖ dalla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio 1996, entrata in vigore in Italia il 1° luglio 2000;
- ❖ dal Titolo VIII del libro primo del Codice Civile;
- ❖ dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
- ❖ dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

Nell'articolato viene fatto inoltre riferimento alla recente produzione legislativa della Regione Liguria in tema di politiche per i minori, citando ripetutamente le leggi regionali 12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e 9/2007 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), al fine di armonizzare il dettato legislativo non solo alle leggi nazionali ed internazionali, bensì anche a quelle emanate dal legislatore regionale.

Il disegno di legge si articola in tre parti: la prima contiene i principi generali e l'individuazione delle competenze della Regione e degli Enti territoriali; la seconda disciplina le politiche per la prima infanzia e i minori; la terza individua le politiche in favore dei giovani, recependo la normativa in vigore sulle attività di oratorio e sui soggiorni socio-educativi e didattici. Sono in particolare da sottolineare: la forte integrazione e interazione del testo di legge con la legge regionale 12/2006, per cui gran parte degli obiettivi sono inseriti nella programmazione sociale distrettuale ordinaria; il recepimento della vigente legge sui servizi alla prima infanzia, integrata nel sistema educativo e implementata nella parte su affidi e adozioni mediante il sostegno alla prevenzione del contrasto all'abbandono minorile; e infine la specifica disciplina delle politiche giovanili, rafforzate e raccolte in un testo unico, al fine di precisare aspetti che erano trattati in leggi separate, che vengono pertanto abrogate.

Il testo del disegno di legge presenta alcune caratteristiche fortemente innovative:

- a) ricomprende, per la prima volta in un testo organico, le politiche settoriali rivolte ai minori e ai giovani e, al fine di promuovere lo sviluppo di politiche integrate in tutti i settori della vita sociale, istituisce il “Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori”;
- b) introduce, nell’ottica di sostegno e di assistenza al minore, l’anticipazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di inottemperanza del genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria;
- c) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all’articolo 39 bis, comma 2, della legge 184/1983, prevedendo che detto Servizio possa essere attivato direttamente ovvero attraverso una convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

Il disegno di legge in esame, infine, attribuisce alla Giunta regionale:

- a) l’adozione di provvedimenti che consentano la gradualità applicativa e la regolamentazione di istituti quali l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore e il Coordinamento Tecnico regionale per le politiche sui minori;
- b) la redazione di linee guida per le strutture, che definiscano standard, requisiti, entità numeriche e qualifiche professionali necessarie, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni socio-educativi e didattici e le modalità per l’ammissione ai contributi.

In sede di esame referente da parte della III Commissione, il testo di legge è stato sottoposto ad ampio dibattito, coinvolgendo, mediante audizioni, le organizzazioni del Terzo Settore. All’interno di questa variegata realtà che si colloca fra il settore pubblico e quello privato e i cui protagonisti sono accomunati dall’adesione all’etica del no-profit e, spesso ma non sempre, dal connubio fra la dimensione professionale e quella del volontariato, è stato dato particolare rilievo alle associazioni rappresentative delle Famiglie. Nell’esame del testo sono state prese in considerazione e accolte la maggior parte delle proposte di modifica presentate, unitamente alle osservazioni espresse da parte della VIII Commissione consiliare, nel corso dell’esame in sede consultiva, recanti la previsione di un

raccordo con le leggi regionali in materia di prevenzione della violenza di genere e di integrazione con le politiche di pari opportunità.

Alla trattazione del disegno di legge la III Commissione ha dedicato un calendario di sedute, che ha visto l'impegno e la collaborazione sia dell'Esecutivo regionale, sia dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea, e che è stato capace di fornire prova di una sinergia di intenti che spero possa ripetersi nel corso dell'esame in quest'Aula. Si potrà così dare pronto avvio alle procedure di carattere operativo necessarie alla gestione della legge medesima.

Signor Presidente, Signori Consiglieri, mi avvio a concludere.

Nel presentare questo testo siamo ben consapevoli che non può essere una legge regionale a risolvere tutti problemi di una società sempre più precaria o ad estirpare fenomeni inquietanti e dolorosi come il bullismo e la tossicodipendenza; sono processi sociali complessi e di lungo periodo, il sintomo di una generazione che – come sottolineato da molti – per la prima volta vede per se un futuro peggiore del proprio passato, né sa per cosa combattere e contro chi. E' una generazione che spesso subisce il fascino dei propri nonni che combatterono per la libertà, e dei propri genitori, cresciuti lottando per l'uguaglianza e la giustizia sociale, ma che da questi si sente schiacciata e sotto tutela e che oggi sembra aver deciso di ribellarsi al grido di *“non pagheremo noi la vostra crisi”*.

Ben oltre il contenuto della legge è fondamentale il messaggio che con essa viene trasmesso: per la Regione Liguria l'infanzia e la gioventù non sono un'emergenza, né una necessità, ma l'oggetto stesso di una politica che vuol farsi grande a sua volta, guardando al domani con progettualità e speranza. *“Questo è il momento che definirà una generazione”*, ha affermato il Presidente Barack Obama nel discorso inaugurale della sua Presidenza: una “generazione perduta” perché soffocata – come alcuni hanno sentenziato - oppure una generazione che sarà ricordata per aver saputo lottare per un mondo più giusto e meno inquinato e per un lavoro che alle possibilità offerte dal merito affianchi le certezze di uno stato sociale fortemente inclusivo.

“Quante strade deve percorrere un uomo, prima che tu lo possa chiamare uomo?”, cantava Bob Dylan in *“Blowin’ in the wind”*. E quanto devono aspettare i giovani d’oggi perché la società li riconosca adulti?

Questa legge è un sostegno ed un riconoscimento all’impegno di quanti alimentano il vento sul quale soffia, ogni giorno di più, la risposta di una generazione. Perché il bello di essere giovani è avere il diritto di sentirsi incompleti e sentire il dovere di completarsi.

Con un’approvazione convinta e condivisa potremo fornire un segno tangibile del contributo della Regione Liguria alla difesa di questo inalienabile diritto/dovere.